

**COMUNE DI SINNAI**  
**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE**  
**DEL \_\_\_\_\_**

L'anno 2008, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Sinnai, i sottoscritti:

- CANNAS Giovanni, nato a Cagliari (Ca) il giorno 3 febbraio 1957 ed ivi residente, via Rossini n° 4, codice fiscale CNN GNN 57B03 B354W, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di rappresentante legale della società "Costruzioni Immobiliari Cannas S.r.l.) (C.I.CA srl), con sede legale in Quartucciu, via Nazionale n. 73, codice fiscale 01973600925;
- CANNAS Anna Maria, nata a Cagliari (Ca) il giorno 7 giugno 1958 ed ivi residente, via Rossini n°4, codice fiscale CNN NMR 58H47 B354L;

**PREMESSO**

- Che i proprietari \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Impresa C.I.CA. s.r.l. hanno presentato al Comune di Sinnai, il Piano di Lottizzazione privata in località Bellavista, approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 28.10.2004 e successiva pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 38 del 29.11.2004, diventato esecutivo nelle forme di legge.
- Che è stata stipulata convenzione urbanistica con il comune di Sinnai a rogito dott.ssa Angotzi Maria Assunta, segretario generale del comune di Sinnai, in data 16 dicembre 2005, repertorio n. 1242, registrata a Cagliari il 22 dicembre 2005 al n. 4973.
- Che in detta lottizzazione parte dei lotti sono destinati alla libera costruzione e vendita sul mercato di edifici unifamiliari e bifamiliari, a schiera e ad appartamenti;
- Che nel Piano di Lottizzazione è stato riservato un lotto per la realizzazione di residenze per l'edilizia economica e popolare nella misura pari al 40% della cubatura totale e relativamente a questa quota è prevista la realizzazione di unità immobiliari in linea e unità immobiliari indipendenti a schiera;
- Che tali volumi saranno realizzati direttamente dalla proprietà e/o da Cooperativa/e edilizie e/o imprese;

- Che l'Amministrazione intende dare la possibilità ai cittadini residenti nel comune di Sinnai nella prenotazione degli alloggi tramite l'emissione di un bando pubblico.
- Che le tipologie edilizie contenute nella lottizzazione approvata relativamente alla quota di volume destinata alla edilizia economica e popolare hanno una consistenza maggiore ai limiti di legge e quindi si rende necessario l'adeguamento del planovolumetrico approvato;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2

I proprietari \_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Impresa C.I.CA. s.r.l. si impegnano nei confronti del Comune di Sinnai, per se, per i loro successori e/o aventi causa e diritto a qualsiasi titolo totale e/o parziale, a dare attuazione al presente atto, così come si impegnano con la sua sottoscrizione fino alla conclusione del programma edilizio relativamente alla quota di edilizia economica e popolare.

#### ART. 3

I proprietari \_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Impresa C.I.CA. s.r.l. si impegnano, in caso di alienazione totale o parziale dell'area, a trasmettere agli acquirenti tutti gli obblighi derivanti dal presente atto. In assenza di tale espressa pattuizione, anche solo parziale, i proprietari restano solidamente responsabili nei confronti dell'amministrazione.

#### ART. 4

I proprietari si impegnano, entro trenta giorni dalla data di approvazione dello schema del presente atto, a presentare la variante tipologica atta a dimensionare secondo le norme vigenti le unità immobiliari previste, limitatamente al lotto destinato alla edilizia economica e popolare.

#### ART. 5

L'amministrazione si impegna ad approvare con delibera del C.C. la variante tipologica nei termini previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 6

I proprietari si impegnano a richiedere al Comune le Concessioni Edilizie entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della variante tipologica del Consiglio Comunale e a completare e concludere gli interventi del programma edilizio relativamente alla quota di edilizia economica popolare entro due anni dall'approvazione delle Concessioni Edilizie.

## ART. 7

I proprietari privilegiano nella vendita e/o assegnazione delle unità abitative i cittadini risultanti dalla graduatoria scaturita da apposito avviso pubblico che l'Amministrazione Comunale approverà con successiva delibera dell'organo competente.